



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Terza Civile

Verbale di Udienza

All'udienza del 24/11/2025, dinanzi al Giudice Cinzia Ferreri, nel proc. n. 8906/2022 R.G. è comparso:

l'avv. Francesco Miceli per parte attrice;

l'avv. Carlo Spampinato per parte convenuta;

L'avv. Miceli insiste nell'ammissione delle prove testimoniali, alla luce degli esiti della c.t.u. e, in subordine, conclude come da atto di citazione e da precedenti note conclusive.

L'avv. Spampinato chiede il rigetto delle richieste istruttorie e conclude come da comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi.

Il Giudice

visti gli artt. 185-bis e 91 c.p.c.;

ritenuto che la natura della controversia e delle domande permette la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa;

premesso che il collegio peritale ha accertato, in sede di ATP che: *“da questo momento in poi (pomeriggio-sera del 21.09.2018) sarebbe stato possibile anticipare la diagnosi di fascite necrotizzante. Ma il momento particolarmente decisivo nella cattiva gestione del paziente si ha a partire dalle ore pomeridiane del 22.09.2018 (con paziente già presentante segni clinici di instabilità emodinamica): nonostante il riscontro clinico e strumentale (sera del 22.09.2018) di fascite necrotizzante, inspiegabilmente il paziente veniva mantenuto in Malattie Infettive e non inviato immediatamente in sala operatoria in emergenza, come doveroso in questo frangente; non adeguata è apparsa inoltre la gestione chirurgica del sig. ██████████ sottoposto (verosimilmente) a debridement bisettimanali e non quotidiani come indicato nella gestione clinica della patologia. Tale gestione clinica, pur non consentendo di affermare che con probabilità superiori rispetto all'ipotesi contraria, il sig. ██████████ sarebbe andato incontro a salvezza (il paziente, infatti, è andato precocemente in shock settico, presentava una localizzazione infettiva che impediva un trattamento radicale, come l'amputazione di arto inferiore) integra in maniera netta la concreta perdita di chances di sopravvivenza (per improprio trattamento);*

rilevato che il collegio peritale nella relazione integrativa del 19/11/2025 ha affermato che *“la “concreta” perdita di chances va riferita alla possibilità che il sig. ██████████ fosse correttamente e tempestivamente trattato per la fascite necrotizzante, potesse giocarsi concretamente il 35-40% di probabilità di sopravvivenza che in quel momento aveva per la patologia che l'affliggeva. Tale chance, che la dottrina medico-legale suggerisce di*

non percentualizzare, è definibile come apprezzabile, seria e consistente e qualificabile, eventualmente, come medio-grave”;

ritenuto che, poiché la morte del paziente non è, comunque, dipesa dalla condotta pur inadempiente della struttura sanitaria convenuta, avendo comportato soltanto una perdita di chances di sopravvivenza, non appaiono fondate le domande relative ai risarcimenti dei danni conseguenti alla morte del paziente, vantati dagli attori sia iure proprio (c.d. danno da perdita parentale), sia iure successione (c.d. danno biologico terminale e danno morale terminale) (Cass. n. 2861/2025);

ritenuto che appare fondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance: quanto alla liquidazione di tale danno, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass. 28993/19)”, dovendosi tenere conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle “caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza”, non potendosi fare ricorso “ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente che, pur attenendo ai danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante dalla perdita di chance (cfr. Cass. n° 3691/2018)”;

rilevato che la chance di sopravvivenza perduta è stata quantificata dai c.t.u. nel 35% - 40%;

ritenuto che ai fini della liquidazione equitativa del danno possono essere applicati i seguenti criteri:

- si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%;

- si divide tale somma per il numero di anni della vittima;

- moltiplicando il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza (83 anni);

- calcolando sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta;

ritenuto che, in via equitativa, il danno può essere liquidato in € **127.446,00** stimando nella misura del 37% la chance perduta, tenuto conto delle condizioni di salute e dell'età del paziente al momento del fatto;

- su tale somma si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui vengono corrisposte al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale devalutata al momento dell'evento e rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995;

rilevato che, alla luce delle superiori considerazioni, il danno può essere liquidato in € 141.000,00;

P. Q. M.

formula alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa:

1) pagamento da parte di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE", a titolo di risarcimento del danno, in favore di [REDACTED] n.q. erede [REDACTED] della somma di € 141.000,00, **comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi e soddisfattiva di ogni pretesa della parte attrice circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa, il tutto oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell'accordo sino all'effettiva liquidazione;**

2) rinuncia ad ogni altra domanda da parte degli attori circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa;

3) rifusione da parte di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" delle spese del giudizio nella misura di 1/2 in favore di [REDACTED] che si liquidano in € 3.526,00 e € 281,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come e se dovuti per legge;

4) compensazione delle spese del giudizio tra la convenuta e gli attori [REDACTED]
[REDACTED];

5) pagamento delle spese di ATP e CTU a carico di entrambe le parti, in ragione di metà parte convenuta e metà parte attrice.

FISSA, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta o, in caso di mancata accettazione della proposta, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 26/01/2026; dispone che l'udienza si svolga a trattazione scritta e assegna alle parti termine per note scritte fino alle 13:00 del giorno dell'udienza.

Il Giudice
Cinzia Ferreri